

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE
ANTIDROGA
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI MORFOLOGIA,
CHIRURGIA E MEDICINA SPERIMENTALE
PROGETTO

“Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il potenziamento informativo del Sistema di
Allerta Precoce”

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, codice fiscale 80188230587 con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma (di seguito denominato anche “DPA”), rappresentato dal Capo Dipartimento, Cons. Maria Contento

E

L'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale – Via Luigi Borsari, 46 – 44121 Ferrara – C. F. 80007370382 - P. I. 00434690384 (di seguito denominato “Università”) rappresentata dal Direttore Prof.ssa Paola Secchiero

qui di seguito denominate congiuntamente anche “Parti”.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, il quale, all'art.1, prevede l'istituzione dell'Osservatorio Permanente per la verifica del fenomeno della tossicodipendenza;

VISTO l'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, recante l’istituzione del DPA per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal D.P.C.M. 21 ottobre 2013 – recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2012-reg.n.9-foglio n.313 e, in particolare l’art. 17, co.2, per il quale spetta al DPA “provvedere mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia all’evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2012 con il quale è stata stabilita l’organizzazione del Dipartimento Politiche Antidroga;

VISTA la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2018;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2018 e approvazione di bilancio)” pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 1567 del 26 luglio 2018, con il quale alla dott.ssa Maria Contento, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento politiche antidroga;

CONSIDERATO che il DPA “provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze rilevanti per la salute” e che evidenziare i rischi per la salute mediante sistemi di allerta rientra espressamente tra i compiti istituzionali del DPA;

CONSIDERATO che nell’ambito della programmazione delle attività annuali, il Dipartimento delle Politiche Antidroga ha valutato la necessità di un potenziamento del “Sistema Nazionale di Allerta Precoce” (S.N.A.P.) rafforzando ulteriormente la parte relativa agli effetti delle Nuove Sostanze psicoattive. A tale proposito non essendo previste né all’ interno del DPA né all’interno dell’ISS attuale ente gestore dello S.N.A.P, professionalità e competenze specifiche idonee si è reso necessario esaminare quali Università avessero tra i loro fini istituzionali questa competenza specifica che associata all’attività del DPA potesse contribuire a potenziare l’attività del Sistema di Allerta precoce ;

CONSIDERATO che tale azione di rafforzamento è ritenuta necessaria per una maggiore tutela della salute pubblica e deve essere orientata ad un programma di studi e ricerche sugli effetti farmacotossicologici, sui meccanismi farmacodinamici e farmacocinetici delle nuove sostanze psicoattive (NPS) in modelli pre-clinici e nelle linee cellulari umane facendo riferimento anche ai metaboliti ed ai potenziali effetti sull’organismo umano;

VISTA la nota prot. DPA n. 0000885 del 6 giugno 2018 di richiesta all’Istituto Superiore di Sanità di una valutazione di elementi tecnico-scientifici evidence based riguardo a soggetti pubblici in possesso di esperienza nel settore delle metodologie necessarie e rientranti nei loro fini istituzionali delle seguenti specificità :

- sperimentazione farmaco-tossicologica in vivo applicate in modelli animali;
- linee cellulari di derivazione umana;

VISTA la nota prot. ISS 17882/CNDD 00.00 dell'Istituto Superiore di Sanità in data 18 luglio 2018 (in allegato) che, nel sottolineare “l'esigenza di trovare modalità nuove, efficaci e veloci che permettono di tutelare e proteggere la salute pubblica”, ha illustrato una serie di metodologie idonee a contrastare la diffusione incontrollata dei nuovi composti ad azione psicottiva;

CONSIDERATO che l'I.S.S. sottolinea l'importanza di “una sinergia tra le varie metodologie che utilizzate singolarmente ai fini di ricerca sulle NPS non sarebbero esaustive “ ed auspica “una interazione reciproca tra i soggetti pubblici come Università e Centri di ricerca che pur nella loro specificità collaborino tra loro” mettendo in evidenza alcuni criteri ritenuti indispensabili per la scelta dei gruppi di ricerca italiani idonei a questa tipologia di studio;

ESAMINATI i criteri ritenuti indispensabili dall'I.S.S.: “expertise, cioè l'aver già lavorato su queste tematiche specifiche in particolare se proprio applicate alle nuove sostanze psicoattive, e finanziamenti ottenuti in passato o al presente con progetti europei o italiani”;

CONSIDERATO che l'I.S.S. nella nota sopra riportata, propone, sulla base di tali criteri, un elenco di strutture pubbliche di ricerca ritenute idonee sia per le collaborazioni nazionali ed internazionali i cui fini istituzionali riguardino anche le NPS e la partecipazione presente e passata ai progetti europei, sia per l'esperienza nel settore delle metodologie riguardanti studi in vitro su linee cellulari di derivazione umana e studi di sperimentazione farmaco-tossicologica in vivo su modelli animali;

CONSIDERATE tutte le strutture pubbliche di ricerca indicate dall'I.S.S.(l'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia e Medicina Legale, l' Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche, l' Università Politecnica delle Marche, l' Università Cattolica del Sacro Cuore; Laboratorio Antidoping- FMSI) come idonee a svolgere questa tipologia di studio che insieme all'attività del DPA e dell'ISS andranno a potenziare l'attività del sistema di allerta, ed identificata, sul base dei criteri stabiliti dall'ISS, l'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia e Medicina Legale, ente in possesso della maggiore expertise nel settore, quale capofila con cui stipulare l'accordo di collaborazione, fermo restando che l'Università stessa provvederà poi con singoli atti, in linea con la legislazione vigente, a collaborare e coinvolgere tutte le università indicate dalla sopracitata analisi dell'ISS, secondo i compiti ripartiti nell'allegato progetto esecutivo che fa parte integrante dell'accordo.

CONSIDERATO che le attività di cui sopra soddisfano pienamente i criteri riportati nell'art. 5, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'Accordo realizza una cooperazione tra Amministrazioni predisposta a garantire che il servizio pubblico da svolgere sia prestato nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in

comune, esclusivamente finalizzato all'interesse pubblico e, inoltre l'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia e Medicina Legale, individuata come soggetto capofila non svolge sul mercato aperto l'attività interessata dalla cooperazione come dalla stessa espressamente dichiarato nella nota del Direttore del Dipartimento stesso;

RITENUTO opportuno, data la complessità dei compiti da svolgere e delle procedure da impostare e sviluppare in modo articolato ed organico, pervenire alla definizione di un rapporto di collaborazione della durata di 12 mesi;

RITENUTO che per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune, le Parti intendono sottoscrivere il presente accordo di collaborazione per la realizzazione dell'allegato progetto esecutivo "Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce", il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso

IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI MORFOLOGIA, CHIRURGIA E
MEDICINA SPERIMENTALE, LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA E MEDICINA LEGALE

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e attività

1. Il DPA e l'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia e Medicina Legale intendono cooperare per la realizzazione del progetto esecutivo finalizzato ad efficientare l'attività del Sistema di Allerta Precoce attivando percorsi e attività di ricerca ed osservazione sulle caratteristiche farmaco-tossicologiche, sul metabolismo e sugli effetti

delle NPS (sia in fase preclinica che sull'umano) al fine di ottenere informazioni scientifiche, tempestive e utili per meglio gestire gli interventi di emergenza ma anche di prevenzione concreta sui possibili utilizzatori.

Contestualmente attivare interventi informativi/formativi per:

- a. gli operatori del settore al fine di incrementare le conoscenze scientifiche sulle NPS e i possibili trattamenti del loro effetti tossici acuti;
- b. potenziali utilizzatori presenti in internet per fornire loro avvertenze sui rischi e danni di tali sostanze oltre che informazioni di primo soccorso.

2. Più in particolare, l'accordo ha per oggetto le seguenti attività:

- Attivare una linea di ricerca comune sugli effetti farmaco-tossicologici, clinici e psico-comportamentali delle NPS (sostanze sequestrate o acquistate) con trasferimento delle informazioni ottenibili alle strutture cliniche e preventive per scopi pratici (confezionamento delle allerte, studio di possibili antidoti o trattamenti farmacologici per contrastare i danni acuti e cronici delle NPS).
- Produrre studi per l'identificazione dei fattori di vulnerabilità e protezione nei giovani al fine di comprendere gli indicatori predittivi del rischio di uso precoce e continuativo di queste sostanze. Identificare gli interventi protettivi più efficaci, attivabili in via preventiva e sostenibili (prevenzione selettiva) al fine di evitare l'uso delle sostanze stupefacenti.
- Studiare le differenze di genere degli effetti delle NPS con particolare attenzione alle conseguenze negative per il genere femminile in relazione anche al rischio di abuso e violenza sessuale in stato di incoscienza dopo assunzione di NPS.
- Realizzare un corso di formazione per la formazione scientifica di secondo livello di formatori operanti nel settore, sugli aspetti delle neuroscienze dell'addiction e della tossicologia avanzata.
- Formazione di una "web Addiction Scientific Community" sui temi di interesse per la promozione di collaborazioni nazionali ed internazionali, con aggiornamenti, forum online e newsletter anche mediante la condivisione di un Data base scientifico specifico per la ricerca sulle NPS, utile anche a sostenere e promuovere le attività sanitarie del sistema di allerta.
- Attivazione e mantenimento di punti informativi web per la prevenzione, la formazione ed aggiornamento scientifico degli operatori del settore.
- Trasferimento al DPA di notizie scientifiche già in forma divulgativa per l'inserimento nel sito ufficiale del DPA.

Art. 3

Modalità di realizzazione e impegni delle parti

3. Le attività organizzative, scientifiche, tecniche e operative verranno realizzate dall'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di

Tossicologia e Medicina Legale , secondo tempistiche e modalità analiticamente illustrate nel progetto esecutivo in allegato.

Più in dettaglio:

- il monitoraggio generale e strategico delle attività che andranno ad efficientare lo SNAP è rimesso al DPA;
- il DPA avrà cura di pubblicare sul proprio sito istituzionale, dopo opportuna verifica, tutte le informazioni scientifiche sulle NPS e di prevenzione scaturenti dall'accordo di collaborazione
- il monitoraggio operativo delle attività sugli effetti delle nuove sostanze è rimesso all'Università;
- al DPA è rimessa la valorizzazione nelle sedi internazionali istituzionali delle informazioni scaturenti dalla collaborazione in argomento ovvero l'autorizzazione alla divulgazione da parte dell'Università, nonché di eventuali altri soggetti. Tale autorizzazione si intenderà concessa qualora entro 15 giorni dalla richiesta, il DPA stesso non esprima motivato diniego;
- Il DPA e l'Università intraprendono congiuntamente ogni iniziativa utile per migliorare, anche in corso d'opera, il monitoraggio delle attività realizzate qualora si evidenzino nuove emergenze derivanti dall'entrata sul mercato delle Nuove Sostanze Psicoattive

2. In ogni caso, ciascuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione e informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, restando a carico degli Enti di provenienza gli obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

3. L'Università è tenuta, nell'espletamento delle attività sopra descritte al rispetto della normativa vigente e, segnatamente, dell'art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4

Oneri finanziari e modalità di rendicontazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo e del correlato progetto esecutivo l'importo omnicomprensivo è pari a euro 498.696,00 (quattrocentonovantottomilaseicentonovantasei/00), di cui euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) a carico del Dipartimento politiche Antidroga ed euro 108.696,00 (centottomilaseicentonovantasei/00) a carico dei Centri di Ricerca partecipanti al progetto esecutivo in allegato. L'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia e Medicina Legale avrà cura raccogliere e di trasmettere al DPA idonea documentazione probatoria.

Le Parti danno atto che il valore economico complessivo dell'Accordo è da ritenersi superiore all'importo di cui al comma 1 e comprende, oltre ai costi esposti nel presente atto, anche i costi indiretti che l'Università sosterrà per la realizzazione degli obiettivi del Progetto.

2. Per quanto riguarda l'importo a carico del DPA, sarà versata la somma complessiva di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) di cui a valere sul capitolo 771 (*spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio*) per l'importo di euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00) e a valere sul capitolo 786 (*spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'acoldipendenza correlata, nonché spese relative ad attività di documentazione, studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali*) per l'importo di euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) - CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Esercizio Finanziario 2018, quale rimborso per le spese effettivamente sostenute e rendicontate dall'Università per l'espletamento di tutte le attività previste.

Il DPA provvederà a erogare le somme indicate secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la prima tranche, pari al 50% dell'importo complessivo, sarà corrisposta in esito alla sottoscrizione del presente Accordo e alla comunicazione da parte dell'Università degli Studi di Ferrara, di avvenuto avvio delle attività. Ai fini dell'erogazione, dovrà pervenire al DPA formale richiesta di pagamento;
- b) la seconda tranche, pari al 40% dell'importo complessivo, sarà corrisposta previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria atta a comprovare le attività e le spese sostenute a fronte della erogazione già ricevuta;
- c) il saldo, pari al 10% dell'importo complessivo, sarà corrisposto previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria idonea a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della seconda tranche e dei successivi costi sostenuti, sino a concorrenza dell'importo totale, corredandola da una dettagliata relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati raggiunti.

Le somme saranno accreditate sul c/c di Tesoreria n. 37022 intestato all'Università degli Studi di Ferrara c/o la Banca d'Italia.

Art. 5

Reportistica tecnica e finanziaria. Rimodulazioni e modifiche

1. La reportistica tecnica e per la rendicontazione finanziaria è assicurata dall'Università mediante l'utilizzo di modelli forniti dal DPA e mantenuti tali per l'intera durata del presente accordo.
2. La cadenza della rendicontazione finanziaria è quella indicata all'art. 4. Tale rendicontazione dovrà essere corredata dalla relativa reportistica tecnica.
3. Il DPA potrà richiedere, ove ne ravveda la necessità, ulteriori reports su specifici punti e, in particolare focus informativi utilizzabili anche per la diffusione sul proprio sito istituzionale.
4. Eventuali modifiche del progetto esecutivo e/o rimodulazioni del piano economico tra le singole voci di spesa, fermo restando l'importo totale previsto a carico del DPA, potranno essere concordate tra le Parti

unicamente per iscritto tramite P.E.C. qualora se ne ravvisasse l'esigenza per completare al meglio le attività e garantire il miglior raggiungimento/monitoraggio dei risultati.

Art. 6

Comunicazione, pubblicazioni e database

1. Eventuali pubblicazioni diverse dalle notizie scientifiche destinate al sito istituzionale o eventi di divulgazione e comunicazione sociale e scientifica, in relazione all'attività del progetto "Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce", dovranno evidenziare la dicitura "Progetto attivato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPA Politiche Antidroga".
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, eventi e partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione risultanti da tale attività.
3. In ogni fase delle attività il DPA potrà comunque richiedere dati parziali nonché elaborazioni e statistiche degli stessi.
4. I dati personali e gli archivi elettronici raccolti saranno trattati a norma dell'art. 7.
5. La titolarità dei dati e dei programmi elaborati rimarrà in capo al DPA.

Art. 7

Trattamento dei dati e privacy

1. Tutte le informazioni direttamente scaturenti dall'attuazione del presente accordo e dallo svolgimento dell'allegato progetto esecutivo saranno elaborate assicurando la sicurezza fisica e logica dei dati.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini e si impegnano a trattare e custodire i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 8

Responsabili del procedimento e referenti anticorruzione

1. I responsabili del procedimento scaturente dall'attuazione del presente accordo, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, sono individuati, per il DPA, nel Dirigente del Servizio I, mentre, per l'Università nel Direttore del Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale Prof.ssa Paola Secchiero.
2. Ai fini del presente Accordo, le funzioni di Referente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, sono svolte, per quanto di competenza, dai Referenti già incaricati di tale compito nell'ambito delle rispettive strutture.

Art. 9

Responsabile scientifico

1. Il responsabile scientifico del progetto esecutivo, che è parte integrante e sostanziale del presente accordo, è individuato nel Prof. Matteo Marti, Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia e Medicina Legale dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 10

Durata – Efficacia – Proroghe

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di avvio attività.
2. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento.
3. Eventuali proroghe, motivate da speciali ragioni di carattere tecnico, scientifico o organizzativo, potranno essere concordate per iscritto con P.E.C. entro i 30 giorni precedenti alla prevista data di scadenza dell'accordo.

Art. 11

Recesso e Risoluzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con P.E.C., con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita.

Art. 12

Manleve

1. Il DPA non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività progettuali da parte dell'Università.
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni, spese e costi che possano sorgere in conseguenza di azioni che comportino responsabilità dirette di una delle parti stesse verso terzi.

Art. 13

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia in relazione all'interpretazione, all'esecuzione del presente accordo e/o dell'allegato progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.

Il presente atto sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Università degli Studi di Ferrara
Prof.ssa Paola Secchiero

Dipartimento Politiche Antidroga
Cons. Maria Contento